

Esecuzione dei sequestri

Le indagini patrimoniali

Verona, 3 ottobre 2018

**A cura di Paolo Florio
Dottore Commercialista ed Avvocato
paoloflorio@outlook.it**

**L'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO NELLA PRATICA
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO**

Il 1° giorno: l'esecuzione del sequestro

Sequestro Misure di Prevenzione: D.Lgs. 159/2011

Sequestro
Tribunale Misure di Prevenzione
Giudice Delegato



Art. 21 del D.Lgs. 159/2011

- 1) Rinvio all'Art. 104 disp. att. c.p.p
- 2) Apprensione materiale e immissione in possesso
- 3) Assistenza facoltativa dell'ufficiale giudiziario
- 4) Sgombero degli immobili occupati *sine titulo* con forza pubblica

Art. 21: Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove opportuno, dell'ufficiale giudiziario.

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'art. 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica.

Il 1° giorno: l'esecuzione del sequestro

Art. 104 disp. att. c.p.p. Esecuzione del sequestro preventivo

Art. 104 disp. att. c.p.p.

- mobili e crediti
- immobili e mobili registrati
- beni aziendali
- azioni e quote sociali
- strumenti finanziari dematerializzati
- rinvio art. 92 disp.att.c.p.p.



Art. 92 disp.att.c.p.p. - Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

Art. 104-bis disp. att. c.p.p.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA

- 1) Solo per beni da amministrare
- 2) Esclusione dei beni FUG
- 3) Scelta amministratore da Albo
- 4) Decreto motivato per scelta diversa



Art. 104-bis disp.att.c.p.p.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel FUG [...] l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

Esecuzione del sequestro secondo la tipologia dei beni

Norma generale per tutti i sequestri: Art. 104-bis disp.att.c.p.p.

1. Il sequestro preventivo è eseguito:
 - a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
 - b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
 - c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
 - d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
 - e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

Esecuzione del sequestro secondo la tipologia dei beni

Art. 104-bis disp. att. c.p.p.

1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al d.lgs. 159/2011, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Esecuzione del sequestro secondo la tipologia dei beni

Art. 104-bis disp. att. c.p.p.

1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al d.lgs. 159/2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Esecuzione del sequestro secondo la tipologia dei beni

Art. 104-bis disp. att. c.p.p.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.

578-bis c.p.p.

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, **nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.**

Esecuzione del sequestro secondo la tipologia dei beni: casi pratici e consigli

Attrezzatura

Aziende

Rapporti con il proposto

Beni Immobili

Inventario

Autovetture

Immissione in possesso

Azioni e quote sociali

Esecuzione del sequestro: attrezzature dell'amministratore giudiziario, consigli

Macchina Fotografica
Videocamera

Rubrica telefonica
in bianco

Computer, stampante
portatile e chiavetta USB

Cartelle rigide,
fogli e penne

Fasciolo con
Prima Nota

Per gli IMMOBILI acquisire:

- 1) Titolo di proprietà
- 2) Identità utilizzatori e titolo relativo
- 3) Copia ultimi pagamenti IMU
- 4) Eventuali trascrizioni pregiudizievoli o ipoteche
- 5) Ultima rata di mutuo pagata
- 6) Documenti relativi a condono edilizio

Differenziazione in base alla dimensione e alla tipologia delle aziende

TIPOLOGIA

- 1) Aziende in crisi o situazione fallimentare
- 2) Aziende sulla carta o “strumentali al crimine”
- 3) Impresa mafiosa (per vantaggi competitivi del settore – ripristino legalità)
- 4) Azienda funzionante in normale esercizio

DIMENSIONE

- 1) Azienda familiare o micro-impresa (ingerenza proposta)
- 2) Azienda di piccole dimensioni (ingerenza proposta)
- 3) Azienda di grandi dimensioni con ufficio amministrativo strutturato

**INDAGINI PATRIMONIALI
ED *ACTIO IN REM*
(PROCESSO AL PATRIMONIO)**


PROCESSO AL PATRIMONIO NEL SISTEMA PENALE

- I) Sequestro di prevenzione ex d.lgs. 159/2011
(Sproporzione, irrilevanza della causalità e della pericolosità attuale, nella misura patrimoniale)
- II) Sequestro ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies d.l. 306/1992);
- III) Confisca in sede di incidente di esecuzione ex art. 183-quater disp. att. c.p.p.


ALTRE FORME DI SEQUESTRO DI BENI

Sequestro preventivo classico
ex art. 321, comma 1 e 2 c.p.p.

Sequestro e Confisca (differenza)



Ipotesi di confisca in ambito penale



Sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)

SEQUESTRO PREVENTIVO

```
graph TD; A[SEQUESTRO PREVENTIVO] --> B[OBBLIGATORIO o IMPEDITIVO Art. 321, comma 1]; A --> C[FACOLTATIVO o STRUMENTALE ALLA CONFISCA Art. 321, comma 2]; B --> D[Se vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa 1) aggravare o protrarre le conseguenze del reato 2) agevolare la commissione di altri reati]; C --> E[Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca 1) ipotesi di confisca nel codice penale (artt. 240 e 240-bis c.p., 322-ter c.p., ecc.) 2) ipotesi di confisca nelle leggi speciali (art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, art. 19 d.lgs. 231/2001)];
```

**OBBLIGATORIO o
IMPEDITIVO**
Art. 321, comma 1

Se vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa

- 1) **aggravare o protrarre le conseguenze del reato**
- 2) **agevolare la commissione di altri reati**

**FACOLTATIVO o
STRUMENTALE ALLA
CONFISCA**
Art. 321, comma 2

Il giudice **può** altresì disporre il sequestro delle cose di cui è **consentita la confisca**

- 1) ipotesi di confisca nel codice penale (artt. 240 e 240-bis c.p., 322-ter c.p., ecc.)
- 2) ipotesi di confisca nelle leggi speciali (art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, art. 19 d.lgs. 231/2001)

Sequestro preventivo strumentale alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.)

SEQUESTRO PREVENTIVO

Art. 321, comma 2, c.p.p.

FACOLTATIVO o STRUMENTALE
ALLA CONFISCA



CONFISCA GENERALE

Art. 240 c.p.



FACOLTATIVA (comma 1)

Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che:

- 1) **servirono o furono destinate a commettere il reato;**
- 2) **ne sono il prodotto o il profitto.**



OBBLIGATORIA (comma 2)

È **sempre ordinata** la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il **prezzo del reato;**
- 1-bis) dei beni e degli **strumenti informatici o telematici** che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici;
- 2) delle **cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione** delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Un «giusto» processo al patrimonio

- I) Inversione dell'onere della prova ?
- II) Contraddittorio ed udienza
- III) Diritto di difesa
- IV) Esigenza di accertamenti analitici sui patrimoni aziendali

RISCHI DEL SOLO DATO DICHIARATIVO

- *Utili distribuiti*
- *Reddito da impresa agricola*
 - *Tassazione Separata*

Art. 20 d.lgs. 159/2011

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento **risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.**

Art. 240-bis c.p.

2. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma [...] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità **di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.**

Un efficace processo al patrimonio

- I) Il ruolo e la funzione dell'amministratore giudiziario**
- II) L'apporto informativo dell'amministratore giudiziario**
- III) Gli obblighi di segnalazione**

Fase di preparazione alla predisposizione della prima relazione

Art. 36 D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro **trenta giorni** dalla nomina, una relazione **particolareggiata** dei beni sequestrati. La relazione contiene:
 - a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;
 - b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
 - c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
 - d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
 - e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 412.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a **conoscenza**.

Fase di preparazione alla predisposizione della prima relazione

Art. 36 D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di **novanta giorni**. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

Relazione prevista per le aziende sequestrate o partecipazioni societarie

Art. 41 del D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

- 1) Esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- 2) Analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività (programma corredato da attestazione su veridicità dati aziendali e fattibilità del programma);
- 3) Stima del valore di mercato, tenendo conto degli oneri legati al processo di legalizzazione;
- 4) Indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi;
- 5) Elenco nominativo dei lavoratori con indicazione del rapporto e loro necessità;
- 6) Verifica presenza di organizzazioni sindacali e loro proposte di prosecuzione.

**SPECIFICI OBBLIGHI INFORMATIVI
PREVISTI NEL D.LGS. 159/2011**

Art. 35, comma 6 del D.Lgs. 159/2011

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

Art. 36, comma 1, lettera d) e 2 del D.Lgs. 159/2011

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

[...]

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza

Art. 331 c.p.p., comma 1, 2 e 3.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 361 c.p., comma 1 e 3.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 .

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].

DPR 177/2015
Aumento o riduzione del compenso
Art. 4, comma 1

1. L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità della gestione;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;

d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

*e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, **ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;***

f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.